

FAQ

Presentazione domanda per partecipare al concorso per il Diritto allo Studio

Sommario

| | |
|---|---|
| 1 - Posso presentare domanda in fase di ammissione? | 1 |
| 2 - Non ho presentato la domanda di borsa di studio entro la scadenza prevista dal bando, si può fare qualcosa? | 1 |
| 3 - Devo modificare un dato nella mia domanda, come devo fare? | 2 |
| 4 - Se sono vincitore di borsa di studio, per confermare il beneficio per l'anno accademico successivo devo rifare la domanda? | 2 |
| 5 - Entro quando devo produrre L'ISEE? | 2 |
| 6 - Devo pagare la quota di iscrizione? | 2 |
| 7 - Cosa si intende per iscrizione contemporanea a due corsi di studio? | 2 |
| 8 - Cosa significa Anno di prima immatricolazione assoluta? | 3 |
| 9 - Cosa sono i bonus? | 3 |
| 10 - Che cos'è la mobilità internazionale? | 3 |
| 11 - Cosa sono i giustificativi di viaggio? | 3 |
| 12 - Cosa devo fare per dichiararmi studente fuori sede? | 3 |
| 13 - Quali sono i criteri per definirsi studente pendolare? | 4 |
| 14 - Ho frequentato il primo anno in un'altra Università, successivamente ho fatto la rinuncia agli studi e mi sono iscritto alla Scuola Civica; attualmente sono iscritto al terzo anno nell'anno 2022/2023. Posso partecipare al bando? .. | 4 |
| 15 - essendo iscritta a due corsi di laurea contemporaneamente, è possibile usufruire di entrambe le borse di studio o bisogna scegliere una delle due? E in questo caso sono previste delle agevolazioni per la retta dell'università per la quale non si è ottenuta la borsa di studio? | 4 |
| 16 - ho ricevuto una lettera per la verifica dell'autocertificazione ISEE: potreste indicarmi l'esatto riferimento normativo che vi autorizza a chiedere questa documentazione direttamente a me, anziché fare le vostre verifiche all'agenzia delle entrate? | 5 |

1 - Posso presentare domanda in fase di ammissione?

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per l'anno accademico in corso (Art. 4 del Bando).

Si è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso DSU anche in fase di ammissione. Qualora non si venisse ammessi ai corsi erogati da Fondazione la domanda decadrà.

2 - Non ho presentato la domanda di borsa di studio entro la scadenza prevista dal bando, si può fare qualcosa?

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire **entro e non oltre** il (Art. 9 del Bando)

Il termine per l'invio delle domande è perentorio ed inderogabile, non è pertanto possibile accettare domande oltre la data di scadenza prevista dal bando.

3 - Devo modificare un dato nella mia domanda, come devo fare?

Qualsiasi anomalia nella compilazione delle domande e nei documenti inviati sarà segnalata con comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica che l'interessato avrà comunicato nel modulo di richiesta. (Art. 9 del Bando)

La domanda deve essere presentata entro la scadenza prevista dal bando, compilata correttamente in tutti i campi previsti e corredata da quanto richiesto sul bando. In caso contrario verrà invalidata.

4 - Se sono vincitore di borsa di studio, per confermare il beneficio per l'anno accademico successivo devo rifare la domanda?

La domanda di borsa di studio ha validità per un anno accademico, pertanto va ripresentata anno per anno.

5 - Entro quando devo produrre L'ISEE?

L'ISEE per partecipare al bando di concorso DSU deve essere disponibile al momento della presentazione della domanda indipendentemente dalle scadenze prefissate per le iscrizioni ai corsi di Fondazione.

6 - Devo pagare la quota di iscrizione?

Tutti gli studenti del primo anno che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1° rata e della 2° rata della quota d'iscrizione, secondo le tempistiche indicate dal dipartimento, che verrà rimborsata dopo il conseguimento del livello di merito richiesto. (Art. 16.1 del Bando)

Tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al versamento della 1° rata che verrà rimborsata entro il 30 settembre 2024. (Art. 16.2 del Bando)

Al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, l'Ufficio DSU inviterà quanti non sono in regola con il pagamento dell'anticipo della quota di iscrizione a regolarizzarsi.

Le rate pagate delle quote d'iscrizione saranno rimborsate agli studenti ammessi alla graduatoria assegnatari di borsa di studio o idonei non assegnatari con esonero totale dalla contribuzione studentesca; per gli studenti del primo anno il rimborso è subordinato al conseguimento del livello di merito richiesto per non incorrere nella decadenza.

7 - Cosa si intende per iscrizione contemporanea a due corsi di studio?

La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane e estere.

8 - Cosa significa Anno di prima immatricolazione assoluta?

Si intende – così come definito dal bando - qualunque iscrizione a qualunque corso diploma o di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2022/2023) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2023/2024, in qualunque Istituzione SSML o AFAM o Università, italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (prosecuzione e contemporaneità dell'iscrizione, rinuncia agli studi, mancato rinnovo dell'iscrizione, trasferimento, conseguimento laurea o diploma, ecc). Il livello del corso è definito dal titolo di studio richiesto per accedervi (es.: diploma di scuola secondaria superiore; etc.).

9 - Cosa sono i bonus?

È possibile utilizzare i bonus - secondo le modalità specificate sul bando DSU - nella misura necessaria ad integrare il numero di crediti acquisiti allo scopo di conseguire il requisito del livello minimo di merito prescritto (ART 5.1.4. del Bando).

10 - Che cos'è la mobilità internazionale?

È una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale riconosciuti dal proprio corso di studi – Erasmus. È possibile farne richiesta spuntando l'apposita casella nella domanda di partecipazione solo se si partecipa al Progetto Erasmus.

11 - Cosa sono i giustificativi di viaggio?

Sono i biglietti andata e ritorno acquistati per raggiungere la città in cui si svolge l'Erasmus e tornare in Italia.

12 - Cosa devo fare per dichiararmi studente fuori sede?

Per dichiararsi studente fuori sede è necessario essere residente in altro comune, rispetto alla sede del corso frequentato, dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici un tempo maggiore di 90 minuti e presentare il contratto di alloggio a titolo oneroso (locazione, affitto, etc.) nei pressi della sede del corso - per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico. Qualora un siffatto contratto non venisse presentato, ferme restando le altre condizioni, e in caso di idoneità, lo status verrà modificato in "pendolare". (Bando Art. 6.2. lettera c)

I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato (il contratto di locazione o l'accordo sul canone che sia nullo per omessa registrazione non potrà essere preso in considerazione), intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 15 novembre 2022.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

13 - Quali sono i criteri per definirsi studente pendolare?

Essere residente in altro comune, rispetto alla sede del corso frequentato, dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da un minimo di 61 a un massimo di 90 minuti (Art. 6.2. lettera b), o anche maggiore qualora non venga presentato il contratto oneroso di alloggio (lettera c)

Qualora non siano presenti queste condizioni lo status verrà modificato in "in sede".

14 - Ho frequentato il primo anno in un'altra Università, successivamente ho fatto la rinuncia agli studi e mi sono iscritto alla Scuola Civica; attualmente sono iscritto al terzo anno nell'anno 2022/2023. Posso partecipare al bando?

Nel paragrafo 4 del Bando di partecipazione al concorso (4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO) è specificato:

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2023/2024:

- 1. rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;*
- 2. sono iscritti al medesimo corso ripetente intermedio;*
- 3. effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;*
- 4. effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.*

Per tutte le situazioni di cui al suddetto elenco la circostanza che comporta l'esclusione è la ripetizione dell'iscrizione a un anno di corso già frequentato, da intendersi come numero dell'anno di corso indipendentemente dal tipo di studio (facoltà o corso di laurea o di diploma) a cui è applicato.

L'esclusione è limitata al solo anno ripetuto, ma non si applica agli anni di corso successivi per i quali non sussiste la ripetizione rispetto agli anni di corso frequentati presso altra Università o Istituzione, inclusa Fondazione Milano.

15 - essendo iscritta a due corsi di laurea contemporaneamente, è possibile usufruire di entrambe le borse di studio o bisogna scegliere una delle due? E in questo caso sono previste delle agevolazioni per la retta dell'università per la quale non si è ottenuta la borsa di studio?

a) Sei iscritta al primo anno di corso in entrambe le Università o Istituzioni: devi individuare una sola delle due iscrizioni nella quale intendi fruire della borsa di studio e devi dichiararlo a entrambe le Università o Istituzioni.

b) Sei iscritta ad un anno di corso successivo al primo in una delle due Università o Istituzioni o in entrambe:

puoi ottenere la borsa di studio soltanto nell'Università o Istituzione nella quale hai iniziato la tua carriera di studio, cioè ti sei iscritta per prima al primo anno di corso; non puoi ottenerla nell'Università o Istituzione di seconda iscrizione.

Quindi devi dichiarare a entrambe le Università o Istituzioni quale sia quella di prima iscrizione e quale quella di seconda iscrizione.

c) In entrambi i casi puoi fruire dell'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. Pertanto l'idoneità alla borsa di studio – come requisito per l'esonero - deve essere richiesto anche nell'Università o Istituzione nella quale non puoi ottenere la borsa di studio.

d) Se i corsi di studio appartengono all'offerta formativa di due diverse Università o Istituzioni, devi presentare in trasparenza a entrambe un'autocertificazione - cioè una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200 – in cui dichiari sotto la tua responsabilità di possedere i requisiti per l'esonero con riferimento ai corsi di studio cui sei iscritta in entrambe le Università o Istituzioni. I rispettivi regolamenti stabiliscono se per l'esonero è necessario il possesso congiunto dei requisiti in entrambi i corsi di contemporanea iscrizione. La tua autocertificazione potrà essere sottoposta a verifica anche dopo il conseguimento dell'agevolazione.

D.M. 933/2022 - Art. 6 (Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione. Ai fini della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

2. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa della medesima Istituzione.

16 – ho ricevuto una richiesta di documentazione per la verifica dell'autocertificazione ISEE: potreste indicarmi la base giuridica da cui deriva l'obbligo di fornire questa documentazione?

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate; la DSU è un'autocertificazione che l'interessato presenta ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Il dichiarante della DSU assume consapevolmente la responsabilità delle sanzioni penali previste per le ipotesi eventuali di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il dichiarante DSU, per non perdere il diritto ai benefici richiesti, ha sempre l'**onere** di dimostrare, a richiesta, la veridicità di quanto dichiarato.

Gli enti che offrono servizi di Diritto allo Studio - e così Fondazione Milano – hanno l'obbligo di effettuare i controlli della veridicità delle DSU fornite con l'ISEE presentato per l'ottenimento dei benefici. Così è stabilito

da tutte le norme che disciplinano la materia e più specificamente per quanto riguarda i benefici del diritto allo studio e l'ISEE: art. 10 del D. Lgs. 68/2012; art. 38 del D.L. 31/05/2010, n. 78; art. 11 del DPCM 159/2013; art. 4 comma 7 del D.Lgs. 109/1998; e in generale per ogni tipo di attività amministrativa, inclusa quella per il diritto allo studio: art. 6 della L. 241/1990 (accertamenti del RUP responsabile unico del procedimento); art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Alcune delle norme indicate prevedono particolari procedure per i controlli sulle DSU prevedendo che gli enti erogatori vi provvedono per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, oppure avendo facoltà di accesso diretto al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate; tuttavia queste basi di dati non coprono tutta l'estensione delle informazioni richieste per l'ISEE; inoltre possono emergere carenze dei dati reddituali e/o patrimoniali rilevati da altre fonti.

Alcune altre delle norme indicate prevedono espressamente che, in presenza delle omissioni o difformità, è fatto sempre salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (D.Lgs. 109/1998 ISEE Art. 4 comma 8; DPCM 159/2013 Art. 11 comma 5).

La richiesta di documentazione da parte degli enti erogatori rende possibile all'interessato di sanare eventualmente le difformità rilevate, mentre in difetto della documentazione richiesta, l'ente erogatore sarebbe costretto a negare o revocare i benefici del diritto allo studio.

Così è stabilito anche sul modello della DSU:

SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

*Io sottoscritto/a _____,
consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i seguenti moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, **ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.***

Anche Fondazione ha ritenuto di fare chiarezza e stabilire un punto fermo anche su base contrattuale inserendo la seguente clausola nelle **condizioni generali del contratto di iscrizione**:

*Art. 8) Verifiche ed accertamenti Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Fondazione Milano si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 art.10, e del DPR 28-12-2000 n.445, art.71, **anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate** (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).
....(omissis).....*